

FINANZIAMENTI ESTERI

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (codice ABI 5387.6)

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 – Iscrizione all'Albo delle Banche 4932

Capitale Sociale al 31/12/2008: € 761.077.365 - Riserve al 31/12/2008: €1.567.211.176.

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla Convenzione Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari -

Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Sito internet www.bper.it, indirizzo e-mail bpergroup@bper.it

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Nel finanziamento all'esportazione la Banca anticipa, totalmente o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti dell'estero, in relazione a forniture di merci o servizi già effettuati o ancora da effettuare. Il finanziamento all'importazione è un prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di una importazione o di un servizio dall'estero.

Il finanziamento non correlato è accordato dalla Banca ad un cliente senza che ci sia una correlazione con una transazione commerciale con l'estero.

I finanziamenti possono essere erogati in divisa od in euro.

I finanziamenti sono erogati di norma nel breve termine, con scadenza cioè entro diciotto mesi.

Il cliente si impegna a restituire l'importo finanziato con l'eventuale introito dall'estero o comunque alla scadenza fissata oltre agli interessi maturati.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio di cambio per i finanziamenti espressi in divisa in caso di fluttuazioni di cambio sfavorevoli durante la vita del finanziamento;
- trattandosi di finanziamenti a tassi fissi durante il periodo, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- facoltà di modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto, in presenza di un giustificato motivo.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Tasso interesse debitore annuo per operazioni in divisa:

- tasso Libor arrotondato all'ottavo superiore aumentato di uno scarto pari a:	
- su finanziamenti export in valuta	3,00 punti
- su finanziamenti export ordini	3,50 punti
- su finanziamenti export previsione	3,75 punti
- su finanziamenti import in valuta	4,00 punti
- su finanziamenti in valuta "non correlati"	5,00 punti

(il tasso Libor è rilevato sull'euromercato 2 giorni lavorativi antecedenti la valuta di erogazione/rinnovo del finanziamento. Per i finanziamenti import il tasso è rilevato sull'euromercato il giorno dell'erogazione).

- in euro	7,70 %
-----------	--------

Decorrenza interessi:

- per euro e per i finanziamenti import	giorno erogazione;
- per divise	2 giorni lavorativi dalla data di erogazione.

Liquidazione interessi:

- a scadenza del periodo di interessi;
- al momento di eventuali rimborsi anticipati sulla parte rimborsata.

Calcolo degli interessi:

riferimento anno civile (365/365 se bisestile 366/366).

Tasso di mora, maggiorazione di

2 punti

SPESE E COMMISSIONI

Accensione	€16,00
Estinzione	€ 8,00
Decurtazione	€ 8,00
Proroga	€ 8,00
Conversione	€ 8,00

Penale per estinzione/decurtazione anticipata rispetto alla scadenza fissata 1,00% o differenziale tassi (minimo €12,00)

Commissioni di intervento (tranne le operazioni in euro). All'erogazione e/o ad ogni rimborso/trasformazione 0,20%, minimo €1,50

Riconoscimento euro in conto corrente a fronte finanziamenti in divisa (tranne import) 1 giorno lavorativo successivo alla decorrenza interessi

Commissione per ogni informativa periodica €1,33

Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto €1,33

Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria €1,33

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Esonero di responsabilità per mancata o non corretta esecuzione dell'incarico

La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o non corretta esecuzione dell'incarico per inesattezza, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite dal Cliente.

Diritto di pegno, ritenzione, cessioni di credito e garanzie

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia del suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, dipendente dal/i finanziamento/i accordato/i. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, vantato dalla Banca verso lo stesso soggetto.

Diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei coistestatori

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coistestatori.

Imputazione dei pagamenti

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ., al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione la Banca ha diritto di imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. ed a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Legge applicabile e foro competente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del presente rapporto, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Cessione pro solvendo del credito.

Salvo diversa pattuizione scritta, quando il finanziamento è concesso, in qualunque forma tecnica, per l'anticipi di crediti, questi si intendono ceduti pro solvendo a favore della Banca stessa a garanzia del rimborso delle somme anticipate, per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché di ogni altro credito che la Banca dovesse vantare nei confronti del Cliente.

Al fine della individuazione dei crediti oggetto della cessione, il potere di sottoscrivere i relativi atti si intende conferito per delega del Cliente, anche all'incaricato della presentazione degli effetti, ricevute, fatture e simili o dell'inoltro dei supporti magnetici o flussi elettronici documentanti i crediti stessi.

Il Cliente dichiara sin d'ora che i crediti che formeranno oggetto di cessione a favore della Banca saranno veri, reali ed esigibili, nella effettiva titolarità e disponibilità del Cliente stesso.

Al fine di facilitare la riscossione dei crediti da parte della Banca, il Cliente provvederà, là ove occorra, ad impartire ai debitori ceduti opportune istruzioni affinché i pagamenti vengano eseguiti esclusivamente presso la Banca ed a favore della stessa. Ove essi pervenissero comunque al Cliente, questi si obbliga a trasferirli immediatamente alla Banca.

Alla Banca è in ogni caso riconosciuto il diritto di notificare ai debitori, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, l'avvenuta cessione dei crediti a proprio favore, ad ogni effetto di legge.

Nei casi in cui sia pattuito per iscritto che il Cliente non ceda alla Banca i crediti sui quali è stato accordato l'anticipo, è comunque conferito alla Banca mandato irrevocabile per l'incasso dei crediti stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 c.c. secondo comma.

Anticipi su effetti cambiari.

Quando gli anticipi riguardino crediti rappresentati da effetti cambiari, per il recupero delle somme anticipate, la Banca potrà esperire tanto le azioni cambiarie, quanto quelle causali del rapporto sottostante di finanziamento. In questa seconda ipotesi, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà di agire sulla base delle proprie risultanze contabili, anche senza l'osservanza delle formalità di offerta e deposito dei titoli, in deroga all'art. 66 della Legge cambiaria, con rinuncia da parte del Cliente a qualsiasi eccezione al riguardo.

Clausola risolutiva espressa e facoltà di recesso della Banca.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. o si siano prodotti eventi che incidano negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica (tra i quali si intende compreso, in caso di finanziamenti su crediti, l'inadeguato flusso di esportazioni e di introiti dall'estero) e che conseguentemente possano costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento in tutto od in parte degli importi dovuti dal Cliente per capitale, interessi, spese ed accessori, la Banca potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.

La Banca ha, inoltre, la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, ovvero di ridurre l'importo del finanziamento o di sospendere l'utilizzo, con comunicazione al domicilio del Cliente. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Qualora la Banca decida di avvalersi delle facoltà di cui ai commi precedenti, per il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno, senza che la Banca debba attendere la scadenza o l'esito degli eventuali crediti in relazione ai quali il finanziamento è stato accordato, quantunque abbiano formato oggetto di cessione in favore della Banca stessa. Nelle ipotesi indicate al primo comma, nonché in presenza di ogni altro giustificato motivo o giusta causa, la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso ovvero con la dichiarazione di risoluzione, il pagamento immediato. Sull'importo calcolato matureranno inoltre, sino all'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita all'art. 6.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), la Banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, o di ridurre l'importo del finanziamento ovvero di sospendere l'utilizzo con effetto immediato, al ricorrere di giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nel caso di contratto a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione può essere esercitata dalla Banca nei confronti del Cliente che sia consumatore soltanto per giusta causa. E' in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle ipotesi indicate al primo comma.

Efficacia probatoria delle scritture contabili della Banca.

Per la determinazione del debito del Cliente quanto a capitale, interessi ed accessori, le scritture contabili della Banca e i loro estratti conto faranno piena prova anche in giudizio, ogni eccezione sin d'ora rimossa.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Tasso Libor

London Interbank Offered Rate
Tasso interbancario rilevato alle ore 11 sulla piazza di Londra